



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 6

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

19<sup>a</sup> seduta: martedì 14 febbraio 2023

Presidenza del presidente BONGIORNO

## INDICE

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(340) BALBONI. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3, 4, 5 e *passim*

BERRINO (*FdI*), relatore . . . . . 4, 5, 6

LOPREIATO (*M5S*) . . . . . 3, 4, 5

SISTO, vice ministro della giustizia . . . . . 4, 5

STEFANI (*LSP-PSd'Az*) . . . . . 3, 4, 6

**(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo**

**compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(182) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 6, 8

POTENTI (*LSP-PSd'Az*) . . . . . 7

RASTRELLI (*FdI*) . . . . . 7

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) . . . . . 6

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . . 9

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLENZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(340) BALBONI.** – *Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 340, sospesa nella seduta del 1° febbraio.

Ricordo che si è conclusa la discussione generale e che al provvedimento sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Comunico inoltre che sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.1 e l'ordine del giorno G/340/1/2, seppur in modo veramente breve. Ho visto che molti colleghi hanno recepito la medesima problematica, sollevata tra l'altro nel *dossier* del Servizio studi, in relazione al fatto che il nuovo testo dell'articolo 589-*bis* menziona delle categorie che non appaiono immediatamente riconducibili alla normativa prevista dal codice della navigazione, sicché potrebbe sorgere un problema interpretativo. Per questa ragione abbiamo proposto la formulazione emendativa di cui all'emendamento 1.1, che serve ad evitare che possano esserci incertezze interpretative.

L'ordine del giorno G/340/1/2 sottolinea invece la necessità di un coordinamento fra la normativa prevista in questo disegno di legge e il codice della navigazione. Poiché l'omicidio stradale prevede l'ipotesi di sanzioni accessorie riguardanti la sospensione o la revoca della patente e quant'altro, se ci sarà l'opportunità e se il Governo vorrà accogliere questo ordine del giorno, in un prossimo contenitore legislativo si potrà magari valutare di inserire la previsione anche nel codice della navigazione di queste ipotesi di sanzioni accessorie, magari in aumento, per il caso appunto di lesioni o di omicidio nautico.

LOPREIATO (*M5S*). Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1, previa riformulazione, che leggo:

« Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso “Art. 589-*bis*”, ai commi secondo e quarto sostituire le parole: “un natante, un'imbarcazione o una nave” con le seguenti: “una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,”; al comma terzo, sostituire le parole “un natante, un'imbarcazione o una nave” con le seguenti: “un'unità da diporto” e dopo le parole “il quale,” inserire le seguenti: “in stato di ebbrezza alcolica”;

b) Al comma 3, capoverso “Art. 590-*bis*”, ai commi secondo e quarto sostituire le parole: “un natante, un'imbarcazione o una nave” con le seguenti: “una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,”; al comma terzo, sostituire le parole “un natante, un'imbarcazione o una nave” con le seguenti: “un'unità da diporto” e dopo le parole “il quale,” inserire le seguenti: “in stato di ebbrezza alcolica” ».

Esprimo altresì parere favorevole sugli identici emendamenti 1.4 e 1.5, mentre invito al ritiro degli emendamenti 1.2 e 1.3, altrimenti il parere è contrario.

BERRINO, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, accoglie la riformulazione proposta dal Vice Ministro?

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*).

LOPREIATO (*M5S*). Signor Presidente, intervengo brevemente con una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1. Siamo contenti perché è stato recepito un nostro lavoro della pregressa legislatura, dove in verità avete votato contro. Quindi siamo assolutamente contenti che sia stata fatta questa ulteriore specificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Stefani e dal senatore Potenti.

**È approvato.**

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Lopreiato, identico all'emendamento 1.5, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

**È approvato.**

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 3.1.

Passiamo all'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2.

Invito al ritiro degli emendamenti 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.4.

BERRINO, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Senatrice Lopreiato, accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti?

LOPREIATO (*M5S*). Non accolgo l'invito, signor Presidente, e chiedo che siano posti in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Lopreiato e dal senatore Nave.

**È approvato.**

Sono pertanto assorbiti gli emendamenti 2.3, 2.5 e 2.6.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Lopreiato.

**Non è approvato.**

Passiamo all'ordine del giorno G/340/1/2.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G/340/1/2, ove riformulato come mi accingo a leg-

gere: « a valutare l'opportunità di adeguare le sanzioni previste dagli articoli 53-*bis* e 53-*ter* del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, a quelle previste dal codice della strada ».

BERRINO, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Accolgo la riformulazione proposta e chiedo che l'ordine del giorno G/340/1/2 (testo 2) venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G/340/1/2 (testo 2), presentato dai senatori Stefani e Potenti.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(495) *Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 495 e 182.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta del 1° febbraio.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, credo che la discussione di questo provvedimento qui al Senato costituisca indubbiamente un successo. È un lavoro che va avanti già dalla scorsa legislatura, ma purtroppo, per delle complicazioni, non si era riusciti ad arrivare al risultato finale. È giusto che sia stato riproposto in questa legislatura ed è molto opportuno che si sia arrivati a un testo condiviso.

Il Vice Ministro, nell'ultimo nostro incontro, ci aveva raccomandato di non presentare emendamenti, per cercare di licenziare in fretta questo provvedimento; e a questo noi ci siamo attenuti. Siamo convinti che ci sia la necessità di un intervento, molto atteso soprattutto dalla parte più debole delle categorie professionali, che hanno sofferto alla luce di rapporti squilibrati nei confronti dei committenti. Questo provvedimento reca sicuramente un miglioramento alla loro situazione.

Forse si poteva anche ottenere qualcosa di più, signor Vice Ministro, però ci rendiamo conto che le difficoltà che ha incontrato il legislatore in

questa materia sono state tante. Cito un elemento che non è stato possibile inserire proprio per la necessità di velocizzare i lavori: il fatto che queste norme si potessero applicare da subito e non fossero invece condizionate dai contratti già conclusi in precedenza. Una sorta non dico di retroattività (perché non è retroattività), però certamente questo dato è limitante, perché tutti quei professionisti che hanno già sottoscritto dei contratti si trovano nell'impossibilità di rinegoziarli; quindi avrà una portata attenuata. L'applicazione di questa norma anche ai contratti in essere avrebbe avuto un vantaggio economico per lo Stato, perché se gli avvocati avessero fatturato di più anche l'erario avrebbe potuto conseguire dei risultati migliori. Mi rendo conto però delle difficoltà con cui i relatori e il Governo si sono mossi e quindi non posso che confermare il giudizio positivo su questo provvedimento.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente associandomi alle conclusioni e alle osservazioni del collega Zannettin. Preme ricordare le attività della scorsa legislatura, che ci hanno visto impegnati su questo grande e importante provvedimento, veramente molto atteso dalle categorie professionali, spinto in prima battuta fortemente dal mondo dell'avvocatura, che era interessato a veder approvato un testo di riequilibrio – come diceva appunto il collega prima di me – tra realtà che non avevano fino ad ora forse neppure la possibilità di avvicinarsi ad una contrattazione di qualunque tipo. Si trattava evidentemente di uno sbilanciamento in tutti i sensi.

Voglio solo ricordare quanto ci spendemmo per renderlo applicabile. Ci sono delle esclusioni, che vedono ancora favoriti soggetti come gli agenti della riscossione e le società veicolo di cartolarizzazione; avevamo avuto un confronto con il Governo di allora su questo punto, ma emersero evidentemente dei problemi legati, come è ovvio, alla clausola di chiusura di questo testo, cioè alla clausola di invarianza finanziaria. Evidentemente, se l'abbiamo ritenuto applicabile alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione, rimangono tuttavia dei piccolissimi nei e dovremo accettare questo compromesso. Però nel complesso si tratta di un testo veramente accettabile e atteso, che sicuramente riporterà gran parte dei giovani professionisti, che per lo più sono coloro i quali si sono fino a oggi impegnati in questo tipo di attività professionale, a ri-acquisire quella dignità e quel ritorno economico necessari per salvaguardare l'immagine e il decoro della professione, così come anche un noto testo deontologico suggerisce per noi avvocati.

RASTRELLI (*FdI*). Signor Presidente, naturalmente anche da parte del Gruppo di Fratelli d'Italia c'è una fortissima motivazione a difendere questo provvedimento che in una lettura banale sembrerebbe quasi reintrodurre i minimi tariffari e che potrebbe essere letto come una sorta di norma a tutela di una corporazione. Esso invece è una norma particolarmente preziosa perché va in qualche modo a sanare, come primo momento di normazione, l'enorme squilibrio che c'è nei rapporti contrattuali

tra i professionisti da un lato e le imprese forti e dominanti sul mercato dall'altro, le quali molto spesso mortificano l'apporto delle attività professionali.

Tengo a ribadire un dato anche rispetto all'altro disegno di legge in esame, il n. 182. Mi permetto di ricordare che nella scorsa legislatura il disegno di legge n. 495, a prima firma del presidente Giorgia Meloni, aveva già ottenuto l'approvazione della Camera ed era rimasto in qualche modo bloccato al Senato. Si tratta di una norma particolarmente preziosa, a nostro avviso, non soltanto per l'estensione della committenza a cui è indirizzato il disegno dell'equo compenso, ma soprattutto perché c'è un punto a mio avviso dirimente, quello che prevede la disciplina di nullità di tutte quelle clausole che non soltanto siano inferiori ai parametri, per quanto attiene alla disciplina dei professionisti, ma che siano anche soltanto indicative di uno squilibrio nello svolgimento delle attività professionali.

Tutte le altre norme sono in qualche modo di contorno a questo principio generale, sia quelle che disciplinano la *class action* dei professionisti, sia quella che disciplina la possibilità di far valere il parere di congruità come titolo esecutivo, sia la possibilità, per il professionista, di richiedere l'accertamento giudiziale immediato, a fronte di una prestazione professionale che sia stata mortificata da pattuizioni scellerate. Ma è soprattutto importante il nucleo del provvedimento, quello che vuole tutelare fino in fondo l'attività professionale. Nel testo c'è una dizione che a nostro avviso informa tutte le altre: il compenso del professionista deve essere sempre « proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale ». A mio avviso manca addirittura un ulteriore elemento: alla responsabilità che si assume il professionista in ogni momento in cui ponga la propria attività professionale al servizio della propria clientela. In questo senso, ritengo che il provvedimento sia un primo momento importante a tutela delle categorie professionali.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 14,40.*



ALLEGATO

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 340****Art. 1.****1.1 (testo 2)**

STEFANI, POTENTI

**Approvato***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, capoverso « Art. 589-bis », ai commi secondo e quarto sostituire le parole: « un natante, un'imbarcazione o una nave » con le seguenti: « una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, »; al comma terzo, sostituire le parole: « un natante, un'imbarcazione o una nave » con le seguenti: « un'unità da diporto » e dopo le parole: « il quale, » inserire le seguenti: « in stato di ebbrezza alcolica »;*

b) *Al comma 3, capoverso « Art. 590-bis », ai commi secondo e quarto sostituire le parole: « un natante, un'imbarcazione o una nave » con le seguenti: « una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, »; al comma terzo, sostituire le parole: « un natante, un'imbarcazione o una nave » con le seguenti: « un'unità da diporto » e dopo le parole « il quale, » inserire le seguenti: « in stato di ebbrezza alcolica ».*

**1.1**

STEFANI, POTENTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, capoverso « Art. 589-bis », ai commi secondo e quarto sostituire le parole: « un natante, un'imbarcazione o una nave » con le seguenti: « una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, » e al comma terzo, sostituire le parole: « un natante, un'imbarcazione o una nave » con le seguenti: « un'unità da diporto »;*

b) *Al comma 3, capoverso « Art. 590-bis », ai commi secondo e quarto sostituire le parole: « un natante, un'imbarcazione o una nave » con le seguenti: « una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, » e al comma terzo, sostituire le parole: « un natante, un'imbarcazione o una nave » con le seguenti: « un'unità da diporto ».*

## 1.2

LOPREIATO, NAVE, MAIORINO

*Sostituire le parole: « o di un natante, un'imbarcazione o una nave » ovunque ricorrono nell'articolo, con le seguenti: « o di una unità da diporto ».*

## 1.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « di un natante, un'imbarcazione o una nave » con le seguenti: « unità da diporto ».*

## 1.4

LOPREIATO

### **Approvato**

*Al comma 3, capoverso « Art. 590-bis », sostituire il nono comma con il seguente: « Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo. ».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

## 1.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

### **Approvato**

*Al comma 3, capoverso « Art. 590-bis » sostituire il nono comma con il seguente: « Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo ».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**Art. 2.****2.1**

LOPREIATO

*Al comma 1, capoverso « m-quater » apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « omicidio colposo stradale » inserire le seguenti: « o nautico »;*

b) *sopprimere le parole: « salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi. »;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*« 1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: "lesioni colpose stradali" sono inserite le seguenti: "o nautiche". ».*

**2.2**

LOPREIATO, NAVE

**Approvato**

*Al comma 1, capoverso « m-quater » apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « omicidio colposo stradale » inserire le seguenti: « o nautico »;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria. »;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*« 1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: "lesioni colpose stradali" sono inserite le seguenti: "o nautiche". ».*

**2.3**

LOPREIATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso « m-quater », dopo le parole: « omicidio colposo stradale » inserire le seguenti: « o nautico »;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera *m-quinquies*) dopo le parole: “lesioni colpose stradali” sono inserite le seguenti: “o nautiche”. ».

## 2.4

LOPREIATO

*Al comma 1, capoverso « m-quater » sopprimere le parole: « salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi. ».*

## 2.5

LOPREIATO

*Al comma 1, capoverso « m-quater » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria. ».*

## 2.6

LOPREIATO

*Al comma 1, capoverso « m-quater » dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera *m-quinquies*) dopo le parole: “lesioni colpose stradali” sono inserite le seguenti: “o nautiche”. ».

**Art. 3.****3.1**

LOPREIATO

*Sopprimere l'articolo.***G/340/1/2 (testo 2)**

STEFANI, POTENTI

**Approvato**

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante « Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche » (A.S. 340);

premesso che:

il presente disegno di legge mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;

nel testo si fa riferimento al l'articolo 53-*bis* comma 2, lettera c) che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio;

l'altra norma in questione è articolo 53-*quater* che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. E che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni;

tuttavia, sarebbe opportuno che nell'attuale disegno di legge che cita le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto, fosse chiaramente specificato quel necessario e logico coordinamento con le due fattispecie di reato che mira a introdurre,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adeguare le sanzioni previste dagli artt. 53-*bis* e 53-*ter* del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 a quelle previste dal codice della strada.

### **G/340/1/2**

STEFANI, POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante « Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche » (A.S. 340);

premesso che:

il presente disegno di legge mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;

nel testo si fa riferimento al l'articolo 53-*bis* comma 2, lettera c) che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio;

l'altra norma in questione è articolo 53-*quater* che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. E che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni;

tuttavia, sarebbe opportuno che nell'attuale disegno di legge che cita le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto, fosse chiaramente specificato quel necessario e logico coordinamento con le due fattispecie di reato che mira a introdurre,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto per il reato di lesioni e di prevedere eventualmente la revoca della patente per i casi più gravi in cui si configurerebbe il reato di omicidio nautico.

